



II LEZIONE

FRYE TEST (*Frye v. United States*, 1923)

GENERAL ACCEPTANCE TEST

Fattori di affidabilità di una prova basata su un processo scientifico

- validità del principio scientifico
- validità della tecnica e della procedura impiegata per la sua applicazione
- appropriata funzionalità delle strumentazioni usate
- correttezza d'uso delle procedure
- qualifiche della persona che esegue il test
- qualifica della persona che interpreta i risultati

LA PROVA SCIENTIFICA ED INFORMATICA NELL'ORDINAMENTO AMERICANO

LA CRISI DEL FRYE TEST (GENERAL ACCEPTANCE TEST)

- preclusione dell'analisi dell'affidabilità e validità della prova
- delega della decisione giudiziaria agli scienziati
- cosa è un "principio scientifico" ?
- quando uno standard può definirsi *general* o semplicemente significativo ?
- quando la mancanza di consenso generale preclude l'ammissione di prove a discarico ?
- come si individua la "comunità scientifica di riferimento" (ad es. nelle scienze interdisciplinari)
- come si valuta l'affidabilità di una tecnica nuova basata su una teoria scientifica
- come si valuta l'imparzialità dell'*expert witness* di comunità ristrette
- assenza di effettiva *general acceptance* basata su *judicial notice* scientifica
- rapporto tra *general acceptance* scientifica e precedente giudiziario
- mancanza di uno standard più definito generale

DOUBERT

(GATEKEEPING ROLE - GATEKEEPING FUNCTION OF COURTS) Criteri di ammissibilità della testimonianza dell'esperto

- Validità scientifica della teoria scientifica o della tecnologia sulla quale si fonda
- Applicazione corretta della teoria scientifica o della tecnologia sulla quale si fonda
- Ausilio effettivo per il giudice nella ricostruzione del fatto o nella valutazione della prova
- Teoria scientifica o tecnica già sperimentata empiricamente (cfr. K. K. Popper)
- Teoria scientifica o tecnica già soggetta a recensioni e pubblicazioni
- Coefficiente di errore conosciuto o potenziale
- Rispetto degli standards di corretta esecuzione delle operazioni applicative
- Qualificazione dell'esperto e la sua "statura" nella comunità scientifica
- La tecnica ed i suoi risultati possono essere spiegati con sufficiente chiarezza e semplicità, così che la corte e la giuria possa comprendere il suo chiaro significato ?

COPPOLINO v. STATE (1969)

- inaccettabile ritardo del Frye Test
- inadeguatezza epistemologica
- concezione statistica e assolutizzante della conoscenza scientifica

FEDERAL RULES OF EVIDENCE (1975)

Rule 702. Testimony by Experts

If scientific, technical, or other specialized knowledge will assist the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or otherwise, if

- (1) the testimony is based upon sufficient facts or data,
- (2) the testimony is the product of reliable principles and methods, and
- (3) the witness has applied the principles and methods reliably to the facts of the case.

(As amended Apr. 17, 2000, eff. Dec. 1, 2000.)

FEDERAL RULES OF EVIDENCE (1975)

INDICI DI AFFIDABILITA' DELLA PROVA SCIENTIFICA

Rule 702. Testimony by Experts

- (1) the testimony is based upon sufficient facts or data,
la testimonianza si basa su fatti o dati sufficienti (relevancy)
- (2) the testimony is the product of reliable principles and methods,
and
la testimonianza è il prodotto di principi e metodi affidabili (reliability)
- (3) the witness has applied the principles and methods reliably to the facts of the case.
l'esperto ha applicato detti principi e metodi ai fatti in questione in modo appropriato (fitness)

FEDERAL RULES OF EVIDENCE (1975)

Rule 704. Opinion on Ultimate Issue

- (a) Except as provided in subdivision (b), testimony in the form of an opinion or inference otherwise admissible is not objectionable because it embraces an ultimate issue to be decided by the trier of fact.
- (b) No expert witness testifying with respect to the mental state or condition of a defendant in a criminal case may state an opinion or inference as to whether the defendant did or did not have the mental state or condition constituting an element of the crime charged or of a defense thereto. Such ultimate issues are matters for the trier of fact alone.

(As amended Oct. 12, 1984.)

FEDERAL RULES OF EVIDENCE (1975)

Rule 703. Bases of Opinion Testimony by Experts

The facts or data in the particular case upon which an expert bases an opinion or inference may be those perceived by or made known to the expert at or before the hearing. If of a type reasonably relied upon by experts in the particular field in forming opinions or inferences upon the subject, the facts or data need not be admissible in evidence in order for the opinion or inference to be admitted. Facts or data that are otherwise inadmissible shall not be disclosed to the jury by the proponent of the opinion or inference unless the court determines that their probative value in assisting the jury to evaluate the expert's opinion substantially outweighs their prejudicial effect.

(As amended Mar. 2, 1987, eff. Oct. 1, 1987; Apr. 17, 2000, eff. Dec. 1, 2000.)

FEDERAL RULES OF EVIDENCE (1975 - 2009)

ARTICLE X. CONTENTS OF WRITINGS, RECORDINGS, AND PHOTOGRAPHS

Rule 1001. Definitions

For purposes of this article the following definitions are applicable:

- (1) Writings and recordings.—“Writings” and “recordings” consist of letters, words, or numbers, or their equivalent, set down by handwriting, typewriting, printing, photostating, photographing, **magnetic impulse, mechanical or electronic recording, or other form of data compilation.**
- (2) Photographs.—“Photographs” include still photographs, X-ray films, video tapes, and motion pictures.
- (3) Original.—An “original” of a writing or recording is the writing or recording itself or any counterpart intended to have the same effect by a person executing or issuing it. An “original” of a photograph includes the negative or any print therefrom.
- If data are stored in a computer or similar device, any printout or other output readable by sight, shown to reflect the data accurately, is an “original”.
- (4) Duplicate.—A “duplicate” is a counterpart produced by the same impression as the original, or from the same matrix, or by means of photography, including enlargements and miniatures, or by mechanical or electronic re-recording, or by chemical reproduction, or by other equivalent techniques which accurately

FEDERAL RULES OF EVIDENCE (1975 - 2009)

ARTICLE X.

CONTENTS OF WRITINGS, RECORDINGS, AND PHOTOGRAPHS

Rule 1002. Requirement of Original

To prove the content of a writing, recording, or photograph, the original writing, recording, or photograph is required, except as otherwise provided in these rules or by Act of Congress.

Rule 1003. Admissibility of Duplicates

A duplicate is admissible to the same extent as an original unless (1) a genuine question is raised as to the authenticity of the original or (2) in the circumstances it would be unfair to admit the duplicate in lieu of the original.

FEDERAL RULES OF EVIDENCE (1975 - 2009)

ARTICLE X.

CONTENTS OF WRITINGS, RECORDINGS, AND PHOTOGRAPHS

Rule 1005. Public Records

The contents of an official record, or of a document authorized to be recorded or filed and actually recorded or filed, including data compilations in any form, if otherwise admissible, may be proved by copy, certified as correct in accordance with rule 902 or testified to be correct by a witness who has compared it with the original. If a copy which complies with the foregoing cannot be obtained by the exercise of reasonable diligence, then other evidence of the contents may be given.

Rule 1006. Summaries

The contents of voluminous writings, recordings, or photographs which cannot conveniently be examined in court may be presented in the form of a chart, summary, or calculation. The originals, or duplicates, shall be made available for examination or copying, or both, by other parties at reasonable time and place. The court may order that they be produced

FEDERAL RULES OF EVIDENCE (1975 - 2009)

ARTICLE X.

CONTENTS OF WRITINGS, RECORDINGS, AND PHOTOGRAPHS

Rule 1004. Admissibility of Other Evidence of Contents

The original is not required, and other evidence of the contents of a writing, recording, or photograph is admissible if—

- (1) Originals lost or destroyed.—All originals are lost or have been destroyed, unless the proponent lost or destroyed them in bad faith; or
 - (2) Original not obtainable.—No original can be obtained by any available judicial process or procedure; or
 - (3) Original in possession of opponent.—At a time when an original was under the control of the party against whom offered, that party was put on notice, by the pleadings or otherwise, that the contents would be a subject of proof at the hearing, and that party does not produce the original at the hearing; or
 - (4) Collateral matters.—The writing, recording, or photograph is not closely related to a controlling issue.
- (As amended Mar. 2, 1987, eff. Oct. 1, 1987.)*

FEDERAL RULES OF EVIDENCE (1975 - 2009)

ARTICLE X.

CONTENTS OF WRITINGS, RECORDINGS, AND PHOTOGRAPHS

Rule 1007. Testimony or Written Admission of Party

Contents of writings, recordings, or photographs may be proved by the testimony or deposition of the party against whom offered or by that party's written admission, without accounting for the nonproduction of the original. (As amended Mar. 2, 1987, eff. Oct. 1, 1987.)

Rule 1008. Functions of Court and Jury

When the admissibility of other evidence of contents of writings, recordings, or photographs under these rules depends upon the fulfillment of a condition of fact, the question whether the condition has been fulfilled is ordinarily for the court to determine in accordance with the provisions of rule 104. However, when an issue is raised

- (a) whether the asserted writing ever existed, or
- (b) whether another writing, recording, or photograph produced at the trial is the original, or
- (c) whether other evidence of contents correctly reflects the contents, the issue is for the trier of fact to determine as in the case of other issues of fact.

FEDERAL RULES OF EVIDENCE (1975)

Rule 702. Testimony by Experts

If scientific, technical, or other specialized knowledge will assist the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or otherwise, if

- (1) the testimony is based upon sufficient facts or data,
- (2) the testimony is the product of reliable principles and methods, and
- (3) the witness has applied the principles and methods reliably to the facts of the case.

(As amended Apr. 17, 2000, eff. Dec. 1, 2000.)

- diffusione dell'informatica e della telematica
- aumento criminalità informatica o a mezzo informatico

aumento della domanda di analisi dei dati digitali a fini di indagine e di investigazione difensiva per:

- reati informatici e telematici (es. L. 547/93)
- reati comuni a condotta libera, commessi con l'impiego di sistemi informatici e telematici
- reati informatici e comuni le cui tracce o indizi possono essere rinvenuti in sistemi informatici e telematici

Comune denominatore:

il dato digitalizzato come oggetto di indagine

...E IN ITALIA ?

ANALOGHE ESIGENZE GIURIDICHE E TECNICHE

legali: processo penale di tipo accusatorio
la prova si forma in dibattimento


metodologiche: condivisione delle regole
attività investigativa dell'accusa e della difesa

**LA NATURA
FISICA DEI BIT**

LA COMPONENTE ELEMENTARE (IM)MATERIALE DELLA PROVA DIGITALE

Fisicità (?) e dimensioni di un bit

**Il bit può essere visualizzato e misurato
solo con l'utilizzo di potentissimi microscopi o
apparecchiature microelettroniche**




Ingrandimento della precedente: dimensioni 1cm x 1cm circa

<http://www.tecnoteca.it/museo/>

Memoria ad anellini di ferrite


anni '60 e '70: un bit è costituito da ogni anellino posto all'incrocio dei fili;



http://www.veeco.com/library/nanofeature/nanofeature_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360


Memoria a circuiti integrati

anni '80: 8 circuiti da 1 mega byte ciascuno, cioè 64 milioni di bit
complessivamente in un'area di pochi centimetri



<http://www.tecnoteca.it/museo/>


La tecnologia dei chip del computer e dei dischi magnetici ed ottici è analogica, anche se tali dispositivi sono progettati per memorizzare informazioni digitali



http://www.veeco.com/library/nanotheater/nanotheater_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360

Bit magnetici scritti con una sonda MFM (Magnetic Force Microscope)


visualizzati con una risoluzione minore



http://www.veeco.com/library/nanotheater/nanotheater_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360

Bit magnetici scritti con una sonda MFM (Magnetic Force Microscope)


I bit sono di dimensione di circa 180 nm (nanometro; 180 milionesimi di metro cioè milionesimi di millimetro) distanziati di circa 370 nm, dando origine quindi a una densità di circa 5 Gbits/pollice cioè 5 miliardi di bit per 2.3 cm



http://www.veeco.com/library/nanotheater/nanotheater_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360

Hard Disk


ingrandimento di un quadrato con lato di 100 milionesimi di metro (cioè 100 millesimi di millimetro); le linee luminose e scure indicano il passaggio tra bit longitudinali; i bit sono le strisce larghe nella parte medio bassa della foto



http://www.veeco.com/library/nanotheater/nanotheater_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360

Bit scritti su una superficie ferroelettrica

si rappresenta la scritta con bit: ogni bit occupa circa 25 nm che consente una capacità di memorizzazione superiore al Terabit/pollice² (mille miliardi di bit in un quadrato di lato 2,3 cm)



http://www.veeco.com/library/nanoheater/nanoheater_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360

BIT / DNA

Alla scala dei 10 nanometri (un nanometro = 1.000.000.000mo di metro = 1.000.000mo di millimetro) possiamo osservare ciò che avviene al livello delle più grandi macromolecole.

Nessun essere vivente ha dimensioni così piccole; queste molecole, tuttavia, sono indispensabili per la vita, anzi ne costituiscono spesso i mattoncini.


Il DNA di una cellula umana, per esempio, con la sua tipica forma a doppia elica ha un diametro di questo ordine di grandezza.

In realtà, poiché si tratta di macromolecole estremamente lunghe e sottili, è un po' arbitrario affermare che le dimensioni del DNA siano nell'ordine di qualche decina di nanometri.

E' stato infatti calcolato che se venisse interamente dispiegato in tutta la sua lunghezza, un sottilissimo filamento di DNA raggiungerebbe la lunghezza di ben un centimetro!

Bit scritti su DVD – RW

Topografia e immagine EFM (Electrostatic Force Microscopy); (da 40 a 120 miliardi di bit in un dvd): si vedono i bit che si formano col cambiamento di fase dell'area cristallina:
la seconda foto si ottiene dalla prima sollevando la "placchetta protettiva"



http://www.veeco.com/library/nanoheater/nanoheater_list.aspx?type=app&prodGrp=69&id=360

Caratteristiche inerenti la natura fisica (?) del dato

- ☐ necessità di un supporto (hard disk, floppy disk, flash memory)
- ☐ riproducibilità in numero infinito di copie
- ☐ volatilità dei dati
- ☐ modificabilità (quasi) anonima dei dati
- ☐ deteriorabilità dei dati e dei supporti

LA NATURA GIURIDICA DELL'OGGETTO (IM)MATERIALE DELLA PROVA DIGITALE

Rilevanza dei dati digitali a fini processuali

- ☐ reati informatici e telematici propriamente detti
(ad es. ex L. 547/93)
- ☐ reati comuni a condotta libera, commessi con l'impiego di sistemi informatici e telematici
- ☐ dati aventi valore di prova o indizio per qualunque tipo di reato, rinvenibili in sistemi informatici, telematici e di archiviazione

Esigenze di ordine giuridico

Il fine dell'attività tecnica è consentire la disponibilità per tutte le parti processuali

per l'utilizzabilità nel procedimento penale (in senso lato)

dei dati,
informazioni,
rappresentazioni digitali
dei dati accessori di sistema e/o esterni
integri e completi

al fine della valutazione di ogni fatto giuridicamente rilevante,

sostanziale e/o processuale

Caratteristiche inerenti la natura fisica (?) del dato

- ☐ necessità di un supporto (hard disk, floppy disk, flash memory)
- ☐ riproducibilità in numero infinito di copie
- ☐ volatilità dei dati
- ☐ modificabilità (quasi) anonima dei dati
- ☐ deteriorabilità dei dati e dei supporti

Esigenze di rigore tecnico e metodologico nel trattamento dei dati

- ☐ completezza dell'acquisizione
- ☐ integrità dei dati acquisiti
- ☐ paternità dei dati (o almeno provenienza)
- ☐ esaminabilità dei dati acquisiti
- ☐ verificabilità delle procedure seguite
- ☐ riproducibilità delle procedure eseguite

Informatica Forense

è la scienza che studia le tecniche, metodologie e procedure e strumenti per l'individuazione, estrazione, conservazione, protezione, analisi, documentazione, interpretazione ed ogni altra forma di trattamento dei dati in formato digitale, rilevanti a fini probatori in un processo

Comune denominatore: **il dato digitalizzato come oggetto di indagine**

Nel corso di innumerevoli indagini sono emersi:

Limiti culturali degli operatori forensi

- scarsa cultura informatica tecnica di base
- scarsa cultura di diritto dell'informatica
- carenza di dottrina
- carenza di giurisprudenza

Limiti organizzativi ed operativi

- know how investigativo
- know how difensivo
- poca formazione specifica
- pochissimi laboratori pubblici e privati di analisi dei dati a fini investigativi
- taglio dei corsi universitari dedicati all'IF

Definizioni

- ☐ **Computer Forensics** - trattamento dei dati digitali a fini investigativi e giudiziari
- ☐ **Dato** - rappresentazione originaria, non interpretata (altrimenti sarebbe un'"informazione") di un fatto, fenomeno o evento, effettuata attraverso simboli (numeri, lettere, segni)
- ☐ **Dato analogico** - dato rappresentato da simboli distinti e continui o variabili con continuità
- ☐ **Dato digitale** - dato codificato ovvero rappresentato secondo un codice di simboli o segnali ben definiti e discontinui, ovvero che non mutano con continuità, e che può essere letto da un elaboratore

☐ **codice binario** - regola di rappresentazione dell'informazione sulla base di due simboli, costituenti l'unità elementare, il **bit: 0/1**, pieno/vuoto, acceso/spento, tensione presente/tensione assente

☐ **byte** - sequenza di otto bit che rappresenta informaticamente un simbolo grafico (lettera, numero, simbolo), in base ad un sistema di codifica; in funzione delle diverse combinazioni di bit, un *byte* può rappresentare 256 simboli diversi

☐ **sistema di codifica** - crea l'univocità della relazione tra un *byte* ed un medesimo significato simbolico (ad es. **ASCII o l'EBC-DIC**)

☐ **digitalizzazione** - trasformazione di un dato analogico in dato digitale, ovvero rappresentato mediante la codifica binaria

☐ **file** - insieme di byte (testo, suoni, immagini, filmati, ecc.)

sistema informatico - insieme di tecnologie informatiche in grado di svolgere autonomamente funzioni di elaborazione di dati (L. 54/7/93)

per **Cass. 3067/99**: complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione - dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazioni diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente

☐ **sistema telematico** - sistema di comunicazione gestito con tecnologie informatiche, ovvero al servizio di tecnologie informatiche (L. 54/7/93)

☐ **trattamento di dati** - qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati (cfr. art. 4 D. Lgs. 196/2003)

☐ **sistema di comunicazioni** - sistema di comunicazione gestito con

☐ **sistema di telecomunicazioni** - sistema di comunicazione gestito

☐ **IP ...**

Questioni terminologiche

come può tradursi in italiano l'espressione "Computer Forensics" ?

NON

giuscibernetica = impiego dell'elaboratore nel campo del diritto (Losano)

diritto dell'informatica = complesso delle norme legislative, delle decisioni giurisprudenziali e della letteratura giuridica in materia di informatica (Giannantonio)

tantomeno

informunistica informatica = fuorviante e riduttiva in quanto potrebbe al più indicare l'accertamento e liquidazione dei danni da "informunio informatico" (?), come ultimamente sia ha nella circolazione stradale (informunistica stradale)

informatica legale = fuorviante, in quanto richiamerebbe un senso di conformità a legge contrapposta ad una "informatica illegale"

bensi: **Informatica Forense**

nemmeno

informatica giuridica = disciplina che si occupa della trattazione delle attività informatiche tecnico-pratiche applicate al diritto:

informatica documentaria = memorizzazione dei fatti giuridici

informatica decisionale o modellistica giuridica o metadocumentaria o intelligenza artificiale nel diritto = algoritmizzazione di procedure giurisdizionali al fine di automatizzare le attività degli operatori del diritto per riprodurre le attività proprie dell'operatore quali pareri, consulenze, decisioni (Barbarisi);

informatica giudiziaria = informatica di supporto alle operazioni giurisdizionali (uffici giudiziari e studi legali)

Collocabilità sistematica dell'IF nella dogmatica penale...

nella sistematica di Antolisei [1]

c.d. scienze ausiliarie:

criminalistiche

antropologia criminale
psicologia criminale
sociologia criminale

medicina legale

psichiatria forense
psicopatologia forense
tossicologia forense
psicologia giudiziaria

polizia scientifica (sic!)

- **informatica forense** (n.d.r.)

Collocabilità sistematica dell'IF nella dogmatica penale...

nella sistematica di Mantovani ^[1]

c. d. scienze criminali:

1. diritto penale
2. criminologia
3. filosofia e storia del diritto penale
4. diritto penale processuale
5. politica criminale
6. tecnica dell'investigazione criminale
 - medicina legale
 - dattiloscopia
 - antropometria
 - balistica giudiziaria
 - grafometria
 - tossicologia forense
 - informatica forense** (n.d.r.)
 - psicologia giudiziaria
 - psichiatria forense

[1] Mantovani, F., *Diritto Penale*, Parte generale, Padova, 1992, p. 10.

Collocazione sistematica dell'IF nella dogmatica penale....

l'IF si colloca nel gruppo delle **c.d. scienze ausiliarie**:

- infortunistica stradale
- medicina legale
- psichiatria forense
- balistica forense
- chimica forense
- **informatica forense**

la **natura giuridica** del dato digitale

Il **Codice civile** non annovera il dato digitale fra i beni mobili

Art. 810 Nozione - Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti

Art. 814 Energie - Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

LA NATURA GIURIDICA DEI BIT

la natura giuridica del dato digitale

Il Codice penale non annovera il dato digitale fra i beni mobili

Art. 624 (Furto) - (...) Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico

Anche se

Art. 392 (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose).

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa (120 ss.; 336 ss. c.p.p.), con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha «violenza sulle cose» allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Per la immaterialità:

SEZ. 2 SENT. 00308 DEL 13/01/2005 (CC.21/10/2004) RV. 230426

PRES. Cosenzino G

REL. Laudati D

IMP. Buzzoni ed altri

PM. (Diff.) Galati G

(Annulla senza rinvio, Gip Trib. Ferrara, 13 Maggio 2003)

594181 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE -

ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Dati, informazioni e notizie

tratti da materiale documentario oggetto di furto - Configurabilità del reato - Esclusione.

COD.PEN ART. 624

COD.PEN ART. 648

Non e' configurabile il reato di ricettazione a carico di soggetto che si sia limitato a ricevere dati, informazioni e notizie tratti da materiale documentario che sia stato oggetto di furto, mancando, in siffatta ipotesi, l'esistenza di una "res" suscettibile di apprensione e possesso.

VEDI 197100481 119222

- Il supporto è materiale
- Il dato è **materiale o immateriale ?**
- Il flusso di dati è **materiale o immateriale ?**

Per la **materialità**:

dottrina: Giannantonio, Pica propendono per la **materialità**
giurisprudenza:

Per la **immaterialità**:

dottrina:

giurisprudenza: Cass. Sez. Un. 9 ottobre 1996 (Giust. Pen. 1998, III, 65 e ss.)
Trib. ries. Alessandria, ord. 14-15/11/2001

Per una tesi intermedia: **incorporazione dati** - supporto

Anche in Italia l'informatica Forense
interessa tutti i settori del pubblico

MAGISTRATURA

inquirente e giudicante
ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare

POLIZIA GIUDIZIARIA

REPARTI SPECIALIZZATI IN REATI INFORMATICI

Arma dei Carabinieri – RaCIS – RIS - ROS

Polizia di Stato – Servizio di Polizia Postale e delle

Comunicazioni

Guardia di Finanza – GATT

OPERATORI GIUDIZIARI

cancellieri (custodia fascicoli, corpi di reato)

custodi giudiziari

consulenti tecnici

periti

Anche in Italia l'informatica Forense
interessa tutti i settori del privato

operatori economici

- aziende
- banche
- assicurazioni

operatori forensi

- avvocati (indagini difensive L. 397/2000)
- investigatori privati
- consulenti
- periti